



COMUNE DI SAN SALVO

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER
TELECOMUNICAZIONI
PER TELEFONIA MOBILE E
PER TELEVISIONE MOBILE**

**Approvato dalla Commissione Ambiente in data 04/02/2008
e dal Consiglio Comunale con delibera n.18 del 14/03/2008**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – Campo d'Applicazione.....	3
Art. 2 – Obiettivi e finalità.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	4
CAPO II – CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE E DI TELEVISIONE MOBILE.....	6
Art. 4 – Ambiti territoriali.....	6
Art. 5 – Inserimento degli impianti nel Centro Storico	7
Art. 6 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Fascia Costiera, territorio urbanizzato ed urbanizzabile, zone artigianali, terziario e commercio	8
Art. 7 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale	9
Art. 8– Installazione su ricettori sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti	9
CAPO III – REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE	10
Art. 9 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile	10
Art. 10 – Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile	10
Art. 11 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile.....	10
Art. 12 – Procedure per impianti mobili di telefonia mobile e di televisione mobile	11
CAPO IV – NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI.....	12
Art. 13 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti	12
Art. 14 – Riconfigurazioni di impianti esistenti	12
Art. 15 – Risanamento e bonifica di impianti esistenti.....	13
Art. 16 – Dismissione e Cessazione di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile.....	13
Art. 17 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la televisione mobile	14
CAPO V – VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO.....	15
Art. 18 – Vigilanza.....	15
Art. 19 – Sanzioni	15
Art. 20 – Monitoraggio	16

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo d'Applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme vigenti, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio, nel territorio del Comune di San Salvo, degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 4 MHz e 300 GHz - di cui al capo I° della L.R. 45/2004 “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e successive modifiche e integrazioni e al Decreto Legislativo 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Il Comune di San Salvo uniforma la propria azione amministrativa, nella materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti principi ed obiettivi generali:

- a) applicazione del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria;
- b) minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile e per la televisione mobile, con particolare riferimento alle aree sensibili;
- c) minimizzazione dell'impatto anche visivo relativamente al territorio, al paesaggio, al patrimonio storico, culturale ed ambientale;
- d) razionale distribuzione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile, anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
- e) trasparenza dell'informazione e massima partecipazione garantita alla cittadinanza e ai titolari di interessi pubblici o privati.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Comune di San Salvo esercita le funzioni di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. 45/2004 ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

- a) la caratterizzazione del territorio in cartografie tematiche, nelle quali sono individuate aree omogenee in cui l'installazione e/o la riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile e di televisione mobile viene diversamente disciplinata;
- b) l'utilizzo di criteri idonei per la valutazione preventiva dell'impatto e della sostenibilità ambientale e territoriale;
- c) l'offerta in disponibilità di siti comunali per la realizzazione delle installazioni, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi e di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) **Impianto di telefonia mobile**

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

b) **Impianto di televisione mobile**

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di televisione mobile. L'impianto ricetrasmittente è costituito da antenne a pannello e/o omnidirezionali e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di televisione mobile, come quelli di telefonia mobile, possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

c) **Sito puntuale di localizzazione di un impianto**

Si tratta della specifica ubicazione di un apparato di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche espresse nel sistema di riferimento in uso presso gli uffici competenti del Comune di San Salvo.

d) **Riconfigurazione di un impianto esistente**

Si intende l'effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso e/o qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

e) **Risanamento e Bonifica di un impianto esistente**

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- i. la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi;

- ii. l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;
- iii. la delocalizzazione degli impianti ubicati su ricettori sensibili o nelle relative aree di pertinenza degli stessi nei casi e nei modi stabiliti dagli artt. 8 e 20 del presente Regolamento;
- iv. la minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili.

f) Catasto degli impianti esistenti

Si intende l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile installati nel territorio comunale, corredato in modo schematico dei dati e delle informazioni tecniche e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche dell'impianto stesso, ai fini di un'esauritiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

g) Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile e per la televisione mobile

Si intende l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi sottopongono all'Amministrazione Comunale, collegialmente oppure separatamente.

h) Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della L.R. 45/2004 e successive modifiche ed integrazioni, sono da considerarsi ricettori sensibili:

- 1.1) le attrezzature sanitarie e le relative aree di pertinenza;
- 1.2) le attrezzature assistenziali e le relative aree di pertinenza;
- 1.3) le attrezzature scolastiche, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza,.
- 1.4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;
- 1.5) aree SIC;

La classificazione dei ricettori sensibili è quella risultante da cartografia tematica allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

i) Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi, di cui alle lett. 1.1)–1.3), si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

l) Zone in prossimità di ricettori sensibili

Per zona in prossimità - o adiacenza - di ricettori sensibili, di cui all'art. 12 comma 2 della L.R. n. 45/2004, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 150 allo scopo di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale delle antenne.

m) Concessionario/i

Per concessionario/i, ovvero per gestore/i si intende il soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa alla installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile - funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

CAPO II – CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE E DI TELEVISIONE MOBILE

Art. 4 – Ambiti territoriali

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso in zone, nel seguente modo

- a) Centro storico
- b) Fascia Costiera
- c) Territorio urbanizzato e urbanizzabile non ricompreso nelle aree di cui al punto a e b
- d) Attività artigianali, terziario e commercio
- c) Territorio rurale

2. Per ogni zona verranno individuati degli ambiti in considerazione i fattori esistenti di pressione ambientale:

a) Aree non idonee all'installazione, in cui è vietata la localizzazione di impianti poiché:

- gravate da vincoli derivanti da norme urbanistiche o ambientali;
- contrastanti con regolamenti locali e/o specifiche deliberazioni o ordinanze;
- aree interessate da programmi o iniziative di recupero e/o di valorizzazione ambientale.

b) Aree di attenzione, sottoposte a limitazioni, che richiedono una particolare cura nella progettazione degli impianti e l'adozione di situazioni progettuali non tradizionali in quanto:

- caratterizzate da valori di fondo, stimati o misurati, che vengono considerati non trascurabili;
- prossime ad aree non idonee alle installazioni;
- connotate dall'elevata densità di immobili a destinazione residenziale o con permanenze non inferiori alle 4 ore;
- aree compatibili, individuate dall'Amministrazione Comunale, ma a diretto contatto di immobili a destinazione residenziale, la cui altezza risulta uguale o superiore a quella dell'antenna da realizzarsi;

- ospitano già impianti per i quali, nell'ambito della propria azione di coordinamento il Comune intende assumere iniziative di rilocalizzazione;
- in tali aree sono da preferirsi impianti a microcelle.

c) Aree compatibili, in cui non sussistono limitazioni palesi o emerge un'eventuale idoneità – attitudine alla localizzazione. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo:

- le aree con assenza di ricettori sensibili;
- le aree tecnologiche individuate dagli strumenti urbanistici;
- le rotonde stradali di ampie dimensioni al centro delle quali è possibile installare strutture apposite;
- le aree agricole in adiacenza a centri abitati o a strade di grande traffico.

3. La classificazione del territorio, ai sensi del precedente comma, è quella risultante dalla carta tematica, su cartografia di PRG, allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

4. Sono fatte salve le installazioni di impianti direttamente utilizzati per:

- protezione civile;
- pubbliche amministrazioni con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W. di valore di picco.

Art. 5 – Inserimento degli impianti nel Centro Storico

1. L'ambito territoriale individuato come zona di centro storico nel vigente Piano Regolatore Generale costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle sue caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche. Nel centro storico non potranno dunque essere installate nuovi impianti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 e fatta salva la bonifica, ai sensi dell'art. 15, delle installazioni dichiarate incompatibili.

2. Nel centro storico sono ammesse le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni, etc.), garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di Recupero del centro storico.

3. Nel centro storico è inoltre ammessa la riconfigurazione delle installazioni esistenti su edifici con eventuale potenziamento finalizzato alla co-locazione (co-siting) coi concessionari attualmente esclusi, purché l'operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell'impatto visivo rispetto allo situazione *quo ante* e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel quale sono inserite.

4. Tutti gli interventi ammessi nel centro storico dovranno essere inseriti dai concessionari nella loro proposta di Programma annuale, sia esso congiunto sia esso presentato singolarmente.

5. Nel centro storico non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi come stabilito dalle norme tecniche del vigente piano di recupero. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee per il motivo di cui sopra.

6. E' data preferenza all'installazione di stazioni radio base su siti e immobili di proprietà comunale purché non in contrasto con il comma 1 ed il comma 2, per i quali il Comune ha segnalato la disponibilità.

Art. 6 – Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Fascia Costiera, territorio urbanizzato ed urbanizzabile, zone artigianali, terziario e commercio

1. Il territorio urbanizzato e urbanizzabile è identificato nella carta tematica su base P.R.G. allegata al presente regolamento, dalla quale è da ritenersi escluso il centro storico come individuato all'art. 4.

2. Nel territorio urbanizzato e urbanizzabile le installazioni di telefonia mobile e di televisione mobile dovranno essere proposte, possibilmente in co-siting, in localizzazioni secondo il seguente ordine preferenziale:

- a) Siti e immobili di proprietà comunale o aree pubbliche, per i quali il Comune o l'ente gestore ha segnalato la disponibilità.
- b) In zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e in grandi spazi a verde sempre in prossimità delle stesse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente ovvero apparati tecnologici e di illuminazione;
- c) Su tralicci, di proprietà di altri gestori, utilizzati per il sostegno di impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile, già autorizzati;
- d) In zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport e la ricreazione (escluse le aree verdi attrezzate così come definite negli strumenti urbanistici del Comune di San Salvo), in aree adibite a parcheggio, ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
- e) Sulle coperture di edifici pubblici;
- f) Sulle coperture di edifici privati, preferibilmente direzionali e terziari.

3. Ove si renda necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo per impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile, altre ad assolvere a funzioni di utilità pubblica diversa dal servizio di telecomunicazioni, dovranno essere mitigati tramite l'ausilio di finti camini o finti alberi.

4. Di regola, i vani tecnici devono essere interrati. Ove consentiti fuori terra dovranno essere posti all'interno di edifici o di aree cortilizie e, comunque, in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici, anche attraverso il mascheramento tramite l'impianto di essenze verdi coerenti con il contesto di riferimento.

5. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione. Nell'ambito delle iniziative di coordinamento di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. n. 45/2004, resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.

Art. 7 – Inserimento degli impianti nel territorio rurale

1. Il territorio rurale è identificato nella carta tematica su base P.R.G. allegata al presente regolamento.
2. Nel territorio rurale, l'inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la televisione mobile nel territorio rurale deve essere proposto, possibilmente in co-siting, secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) Siti e immobili di proprietà comunale o aree pubbliche, per i quali il Comune o l'ente gestore ha segnalato la disponibilità.
 - b) in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto e grandi spazi a verde sempre in prossimità di esse. Ciò nel rispetto delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché, ove possibile, sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde) ovvero apparati tecnologici e di illuminazione.
3. Gli impianti comunque non devono costituire ingombro tale da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di campagna interessate da elementi tipici.
4. Nel territorio rurale l'impianto e i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio.
5. Nel caso si rendesse necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio o palo, oltre ad assolvere a funzione di utilità pubblica dovranno essere mitigati tramite l'ausilio di finti alberi e finti camini.
6. Il gestore, nella redazione del proprio Programma annuale, sia esso presentato collegialmente ovvero separatamente, deve seguire ed adeguarsi ai suddetti criteri localizzativi preferenziali, motivando puntualmente le proprie scelte di localizzazione. Nell'ambito delle iniziative di coordinamento di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. n. 45/2004, resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di prescrivere una localizzazione alternativa a quella identificata dal gestore, motivandola adeguatamente sulla base dei criteri localizzativi di cui sopra, considerando anche l'esigenza di copertura del territorio dei segnali radioelettrici.

Art. 8– Installazione su ricettori sensibili e nelle zone in prossimità ad essi: prescrizioni e divieti

1. È vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile sui ricettori sensibili e nelle relative aree di pertinenza di cui al precedente art. 3.
2. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione l'Amministrazione ne darà notizia all'ARTA allo scopo di verificare che i valori di campo indicati nell'autorizzazione siano effettivamente rispettati.

CAPO III – REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 9 – Autorizzazioni per gli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Tutti i nuovi impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile devono essere autorizzati in forma espressa, ai sensi degli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003 e ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/2004 nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 e suoi decreti attuativi e nel perseguimento, quanto ai valori di emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli stessi, delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e b).
2. L'autorizzazione di ogni impianto fisso viene rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese.
3. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, con provvedimento motivato il Comune può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma 4.
4. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione di cui degli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003 e all'art. 11 della L.R. n. 45/2004.

Art. 10 – Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Per l'installazione di antenne, di apparati a microcella e di apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilizie di edifici esistenti o in area pubblica, l'autorizzazione di cui agli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003, all'art. 11 della L.R. n. 45/2004 e all'art. 9 del presente Regolamento è comprensiva dei titoli di natura edilizia, appropriati alla consistenza dell'intervento proposto e funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti.

Art. 11 – Messa in esercizio degli impianti fissi di telefonia mobile e di televisione mobile

1. I gestori sono tenuti a comunicare allo Sportello Unico delle Imprese, entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine dei lavori, l'intervenuta realizzazione degli stessi e la data della messa in esercizio dell'impianto.
2. Qualora l'intervento di installazione abbia comportato modifiche rispetto agli elaborati presentati al momento della domanda di autorizzazione, l'impianto si intenderà non autorizzato e dovrà essere regolarizzato con variante in corso d'opera o rimosso.
3. Al momento della messa in esercizio il gestore dell'impianto dovrà dotare sia gli apparati tecnici (shelters) che il basamento di supporto del centro radioelettrico (ad esempio il palo, il traliccio, le

paline, etc.) di una targhetta leggibile in cui sia indicato il nominativo del gestore, la data di messa in esercizio e il numero di autorizzazione unica.

Art. 12 – Procedure per impianti mobili di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Gli impianti mobili di telefonia mobile o di televisione mobile possono essere richiesti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;
- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, una sola volta per il tempo massimo di sei mesi;

2. Nei casi di cui al comma precedente, il concessionario dà comunicazione del proprio proposito al Settore Ambiente, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al giorno in cui sono previste le operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:

- a) documentazione tecnica di cui agli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003;
- b) i pareri favorevoli di ARTA e ASL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda inoltrata direttamente agli Organi predetti.

3. Nei successivi 30 giorni il Comune può chiedere al gestore di individuare una localizzazione alternativa, comunicando l'inidoneità del sito.

4. Entro i termini di cui al comma 1, l'impianto mobile dovrà essere rimosso. La mancata rimozione si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni di cui al successivo art. 19.

CAPO IV – NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 13 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:

- a. la riconfigurazione;
- b. il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
- c. la dismissione o cessazione.

2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzatorio espresso, sono oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui ai successivo art. 17, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile di cui all'art. 14 della L.R. n. 45/2004 e all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 14 – Riconfigurazioni di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni, ingombro e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso), sono oggetto di comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico delle Imprese, al Servizio Ambiente, all'ARTA e all'ASL, accompagnata dalla documentazione di cui agli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003, nella quale si attesti, in particolare, il requisito di esposizione cui sopra.

2. Negli altri casi il gestore dovrà presentare la richiesta di riconfigurazione, allegando la documentazione tecnica di cui agli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003, illustrando dettagliatamente le variazioni agli elaborati già approvati e/o agli impianti già installati.

3. In ogni caso, le riconfigurazioni di impianti esistenti già ubicati nelle zone in prossimità dei ricettori sensibili di cui all'art. 8, potranno intervenire solo a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'inserimento urbanistico e ad una evidente diminuzione dell'impatto visivo. Tali riconfigurazioni dovranno, comunque, essere inserite dai concessionari nel Programma annuale.

4. Una volta ultimati gli interventi di riconfigurazione, il concessionario dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico delle Imprese.

Art. 15 – Risanamento e bonifica di impianti esistenti

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei vigenti obiettivi di qualità, dei valori di attenzione e dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto, nonché al rispetto del divieto e delle prescrizioni per l'ubicazione su ricettori sensibili, nelle relative aree di pertinenza di cui agli artt. 3 e 8.
2. Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione o mediante delocalizzazione.
3. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, il Comune, attraverso il Servizio Ambiente e l'ARTA, avvierà una verifica degli impianti esistenti, anche mediante le informazioni ricevute dai gestori in occasione della formazione del Catasto degli impianti, di cui al successivo art. 17.
4. Laddove, successivamente alla verifica di cui al comma precedente, venga accertato una difformità rispetto alle prescrizioni impartite nel presente regolamento, il Comune provvederà, entro tre mesi, alla notifica al gestore delle installazioni di rispettivo interesse, che dovranno essere ricondotte a conformità, e/o delocalizzate.
5. Entro e non oltre sei mesi dalla notifica dei predetti elenchi, i gestori dovranno presentare presso lo Sportello Unico delle Imprese, congiuntamente o separatamente, un Programma degli interventi di risanamento, proponendo modalità e tempi di attuazione.
6. Resta salva la facoltà del Comune, per motivi di interesse pubblico (*a mero titolo esemplificativo in caso di installazioni che intralcino lo sviluppo urbanistico del territorio, ovvero in caso di installazioni ubicate nelle aree di pertinenza a ricettori sensibili, ovvero in caso di installazioni tali da creare intrusione visiva e/o un negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o rurale*) di individuare installazioni da risanare mediante riconfigurazione o delocalizzazione.

Art. 16 – Dismissione e Cessazione di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile

1. Il concessionario che intenda dimettere impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile deve presentare presso lo Sportello Unico delle Imprese una specifica richiesta, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta del medesimo. Alla richiesta il concessionario dovrà allegare la documentazione appropriata alla consistenza edilizia dell'intervento richiesto, secondo quanto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente, in particolare indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intende procedere alla riduzione in ripristino dei siti.
2. Entro 60 giorni dalla comunicazione, lo Sportello Unico delle Imprese dovrà pronunciarsi su tale richiesta, anche disponendo adempimenti e interventi integrativi, ove necessario.
3. Una volta ultimati gli interventi di dismissione e cessazione, il concessionario dovrà darne comunicazione allo Sportello Unico delle Imprese.

Art. 17 – Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la televisione mobile

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono al Servizio Ambiente, sia su supporto cartaceo che sul supporto informatizzato, la mappa completa degli impianti fissi di telefonia mobile e televisione mobile esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:

- a) degli impianti installati ma mai autorizzati o autorizzati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 45/2004;
- b) degli impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 45/2004 ed effettivamente in esercizio;
- c) degli impianti autorizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 45/2004, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.

2. Per le installazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere fornita al Servizio Ambiente, in fase di prima realizzazione del Catasto, la documentazione tecnica di cui agli artt. 87, 88 del D.L. n. 259/2003, nonché le informazioni sul titolo di disponibilità dell'immobile e sulla durata del contratto. Per le installazioni già autorizzate di cui al comma 1 lett. b) e c), devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate ovvero autorizzate, nonché fornita una copia del contratto.

3. Per gli impianti di cui al precedente, comma 1, lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al comma 2, viene valutata dall'ARTA e dall'ASL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente. In caso di non conformità e di mancato inserimento in programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi d'ufficio nell'elenco degli impianti da bonificare di cui all'art. 14.

4. Per gli impianti di cui al comma 1 lett. b), il concessionario indica quelli che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, provvedendo ad includerli nel Programma degli interventi di risanamento di cui al precedente art. 14, ovvero specificando l'avvenuta inclusione in tale Programma, ove già presentato.

5. L'aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui all'art. 11, concernenti l'intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché attraverso le comunicazioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 riguardo l'intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

6. È fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di richiedere ogni qual volta lo si ritenga necessario informazioni utili all'aggiornamento del catasto degli impianti.

CAPO V – VIGILANZA, SANZIONI e MONITORAGGIO

Art. 18 – Vigilanza

1. Il Comune, avvalendosi di ARTA, di ASL, dei Vigili Ambientali e del Comando di Polizia Municipale, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione relativa all'impianto medesimo. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.

2. I dati risultanti dall'attività di controllo potranno essere utilizzati dall'ASL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione sanitaria, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di televisione mobile e di telefonia mobile.

Art. 19 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di un impianto che genera campi elettromagnetici, supera i limiti previsti dalla legge e causa mancato funzionamento del sistema di cui all'art. 20 comma 4 è punito con la sanzione amministrativa da 2.582,28 Euro a 10.329,14 Euro. Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dal presente Regolamento sottopongono al Comune i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dal Comune, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione il Comune provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.

3. Chiunque installa impianti per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile senza la prescritta autorizzazione ovvero installa diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da 2.582,28Euro a 10.329,14 Euro. Qualora l'impianto risulti anche attivato il Comune provvede ad interdirla l'uso.

4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi dell'art. 11 per gli impianti mobili di telefonia mobile e/o per la televisione mobile.

5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento, oltre alla sanzione di cui al comma 1, si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.

Art. 20 – Monitoraggio

1. Il Settore Mobilità e Ambiente, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2, oltre alle campagne di misura post-attivazione di cui al precedente art. 11, coordina campagne di monitoraggio dei valori dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile.
2. Le attività di monitoraggio, effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e anche con caratteristiche di continuità, saranno svolte da tecnici dell'ARTA.
3. I dati provenienti dalle attività di monitoraggio saranno integrati con i dati provenienti dalle attività di controllo e utilizzati per l'integrazione del catasto degli impianti di cui all'art. 17.
4. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, il Comune obbliga i gestori a dotare ogni installazione di strumenti tecnici che siano in grado di disattivare l'impianto quando i valori stabiliti nelle autorizzazioni vengano superati.
5. Il mancato adempimento da parte dei gestori degli obblighi di cui al precedente comma 4 comporterà la revoca dell'autorizzazione dell'impianto di cui trattasi.